





PEGASO

Università Telematica

“LA GIURISDIZIONE CONTABILE”

PROF. SALVATORE DI PARDO



Indice

1	L' AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GIURISDIZIONE CONTABILE -----	3
2	L'EFFETTIVITÀ DELLA TUTELA CONTABILE -----	6
3	GLI ORGANI DELLA GIURISDIZIONE CONTABILE -----	8
4	LA GIURISDIZIONE E LA COMPETENZA CONTABILE-----	14
5	I GIUDIZI DI RESPONSABILITÀ -----	19
6	IL GIUDIZIO SUI CONTI-----	21
7	I GIUDIZI PENSIONISTICI -----	24
8	GLI ALTRI GIUDIZI AD ISTANZA DI PARTE -----	27
	BIBLIOGRAFIA -----	28



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 L' ambito di applicazione della giurisdizione contabile

Con l'espressione "giurisdizione contabile" si fa riferimento alla giurisdizione riconosciuta in capo alla Corte dei Conti nei giudizi di conto, di responsabilità amministrativa per danno all'erario e negli altri giudizi in materia di contabilità pubblica, come disciplinato dall'art. 1 del Codice della Giustizia Contabile¹.

L'art. 1, comma 2 del Codice, inoltre, dispone che sono devoluti alla giurisdizione della Corte dei Conti i giudizi in materia pensionistica, i giudizi aventi ad oggetto l'irrogazione di sanzioni pecuniarie e gli altri giudizi nelle materie specificate dalla legge; l'art. 1, comma 3, invece, devolve la giurisdizione della Corte dei Conti ai giudici contabili, nel rispetto delle norme del Codice.

Quanto definito all'interno dei primi tre articoli del Codice della Giustizia Contabile, è il frutto di una lunga evoluzione giurisprudenziale, che trova origine nell'interpretazione dell'art. 103 della Costituzione, che attribuisce alla Corte dei Conti la giurisdizione nelle «materie di contabilità pubblica» e «nelle altre specificate dalla legge».

La Corte costituzionale ha avuto una funzione fondamentale nella perimetrazione della sfera giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica, da un punto di vista, oltreché oggettivo, soggettivo, individuando quale elemento soggettivo la natura pubblica dell'ente (Stato, le Regioni, gli enti locali e l'amministrazione in generale); da un punto di vista oggettivo, il primo comma dell'art. 1 determina gli ambiti giurisdizionali individuati per materia, collocando al primo posto i giudizi di conto, poi quelli di responsabilità per danno all'erario e, infine, i giudizi in materia di contabilità pubblica.

¹ Il Codice della Giustizia Contabile viene applicato con D.Lgs. 174/2016.

I giudizi di conto hanno, senz'altro, rappresentato la principale tipologia di controversie su cui si è radicata giurisdizione contabile, quale strumento di affermazione della correttezza nella gestione delle risorse finanziarie pubbliche.

Dall'antico giudizio di conto si è determinata la giurisdizione in tema di responsabilità, quale presidio di garanzia dei valori tutelati dalla Costituzione.

Alla materia della contabilità pubblica appartengono, inoltre, i giudizi a istanza di parte, i quali venivano disciplinati dalla precedente normativa da un punto di vista esclusivamente processuale, come una categoria eterogenea, con grande capacità espansiva.

Nell'attuale codice i tratti processuali principali di tale tipo di giudizio vengono disciplinati dagli artt. 172 e ss, che definiscono categorie predefinite di giudizi, quali i ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria e o ente impositore in materia di rimborso di quote di imposta inesigibili o di quote inesigibili degli altri proventi erariali, ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi di funzionari o agenti statali, prevedendo alla lettera d) la giurisdizione su «*altri giudizi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materie di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato*».

Il secondo comma dell'art. 1 elenca i giudizi devoluti alla giurisdizione della Corte dei Conti, fra cui rientrano i giudizi pensionistici, i giudizi sanzionatori e ogni altra categoria di giudizi specificamente disciplinati dalla legge.

La Corte dei Conti, a Sezioni Riunite, ha ricondotto la responsabilità erariale sanzionatoria a principi di cui all'art. 25 Cost., prevedendo l'applicazione di ogni corollario connesso al principio di stretta legalità, nel senso che la legge deve indicare specificamente ogni elemento dell'intera fattispecie sanzionatoria, riferendosi sia al precetto, sia alla sanzione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Le stesse Sezioni Riunite riconoscevano come realizzata la fattispecie sanzionata solo quando si siano verificate tutte le condizioni di reale messa in pericolo del bene-valore protetto, con l'integrale e completo compimento della condotta vietata, che va accertata alla stregua di tutte le circostanze costituenti la fattispecie concreta; pertanto, non possono essere applicate le sanzioni nel caso in cui non sia stata realizzata, o pienamente realizzata, la fattispecie sanzionata.

Il Codice, inoltre, prevede un rito speciale per l'applicazione della sanzione, riconoscendo in capo al P.M. la legittimazione ad agire.

Il potere di irrogazione delle sanzioni, inoltre, non può rivestire natura "amministrativa", ma riveste natura "giurisdizionale".

Secondo il terzo comma, i giudici contabili devono rispettare le regole procedurali del solo codice; come accade all'interno del Codice del Processo amministrativo, anche nel Codice della Giustizia Contabile, si afferma la necessità per il giudice contabile di attenersi alla "legge processuale" definita nel Codice stesso, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 111 della Costituzione, secondo il quale il processo si attua nel rispetto del giusto processo regolato dalla legge.

PEGASO
Università Telematica

2 L'effettività della tutela contabile

Sulla base di quanto definito dall'art. 2 del Codice in oggetto, la giurisdizione contabile assicura una tutela piena ed effettiva secondo i principi della Costituzione e del diritto europeo.

Di fondamentale importanza appare la scelta di inserire fra i primi articoli del Codice il principio di effettività, funzionale alla affermazione secondo cui la parte che ha ragione ha il diritto a ottenere tutto quello ed esattamente quello che la parte stessa ha diritto di conseguire.

L'effettività di tale tutela giurisdizionale trova fondamento nell'art. 24 Cost. e negli artt. 6 e 13 della CEDU, così che il rinvio operato dalla disposizione ai principi della Costituzione e del diritto europeo determina un'affermazione del rilievo costituzionale e della connessione tra il processo e il sistema di garanzia dei diritti fondamentali dell'uomo.

Sulla base del principio di effettività della tutela contabile, il diritto di azione acquisisce una posizione di centralità, non potendo essere riconosciuto quale mera "possibilità" o "libertà" di agire in giudizio, ma dovendo essere, al contrario, rilevato come il diritto di agire in giudizio al fine di ottenere la concreta attuazione della situazione soggettiva bisognosa di tutela, attraverso la predisposizione di mezzi giurisdizionali, da chiunque accessibili, ed efficienti in termini di tempi, costi e attività necessarie per porli in essere.

La Corte dei Conti ha provveduto a rivitalizzare in materia contabile il principio di effettività della tutela, collegandolo talvolta agli artt. 113 e 24 Cost. e agli artt. 6 e 13 CEDU², talaltra postulando una sua diversità dal principio della ragionevole durata del processo, fondato sull'art. 111 Cost.³.

2 Si vedano sul punto le sentenze della Corte dei Conti n. 130/2014 e n. 262/2012.

3 Si vedano sul punto le sentenze della Corte dei Conti n. 423/2008.

Nel rispetto del principio dell'effettività della tutela, è ben determinata nel Codice la regolamentazione relativa alla fase esecutiva delle sentenze di condanna, formulate in materia contabile.

L'esecuzione è rimessa all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale che, ex art. 214, deve, a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, scegliendo il modo più proficuo in base all'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento e circostanza rilevanti.

Laddove non venga attivato il recupero del credito, si determina una responsabilità amministrativa disciplinare, dirigenziale e penale in capo al funzionario dell'ufficio preposto alla procedura prescelta, che avviene sotto la vigilanza del P.M. Contabile.

Accanto al principio di effettività, il principio di concentrazione si determina quale elemento cardine della giurisdizione contabile, così come disciplinato dall'art. 3 del Codice: *«Nell'ambito della giurisdizione contabile, il principio di effettività è realizzato attraverso la concentrazione davanti al giudice contabile di ogni forma di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti, a garanzia della ragionevole durata del processo contabile»*.

Tale art. 3, pertanto, presuppone diverse forme di tutela degli interessi pubblici e dei diritti soggettivi coinvolti.

Utilizzando l'espressione "interessi pubblici" il Legislatore intendeva concentrare dinanzi al giudice contabile ogni strumento processuale promuovibile dalla parte pubblica a tutela delle pubbliche finanze.

Con la locuzione "diritti soggettivi" il Legislatore intendeva identificare il potenziale applicativo della norma in commento negli altri giudizi promuovibili dinanzi alla Corte dei Conti.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

3 Gli organi della giurisdizione contabile

In virtù dell'art. 8 del Codice, «*La giurisdizione contabile è esercitata dalle sezioni giurisdizionali regionali, dalle sezioni di appello, dalle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e dalle Sezioni Riunite in speciale composizione della Corte dei Conti*».

L'art. 8, pertanto, disciplina i soggetti, ossia le strutture deputate all'amministrazione della giustizia contabile sul territorio.

Va ricordato, preliminarmente, che alla Corte dei Conti è stata riconosciuta, nel sistema delle tutele costituzionali dei diritti, l'insopprimibile ruolo di magistratura posta a tutela della «*legalità della gestione finanziaria*⁴».

Il processo attraverso cui si è determinata una “regionalizzazione” della Corte dei Conti è stato molto graduale, dal momento che ha avuto inizio con l'istituzione della prima sezione giurisdizionale nel 1948, nella Regione Sicilia, per poi culminare con l'istituzione in tutte le Regioni italiane di sezioni giurisdizionali contabili, avvenuta con L. 19/1994.

Anche per tale forma di giurisdizione si è optato per il doppio grado di giudizio, in quanto i provvedimenti decisorii della sezione territoriale sono impugnabili dinanzi alle sezioni d'appello.

4 Si veda in proposito la sentenza della Corte costituzionale n. 55/1966, in cui si rilevava che «*Il giudizio di responsabilità contabile nei confronti degli amministratori degli enti locali, e di coloro che maneggiano i fondi degli enti stessi, è uno strumento essenziale e indispensabile a garanzia della legalità nella gestione finanziaria di tali enti. Essendo peraltro in grado di colpire nella personalità e nel patrimonio gli agenti di questi ultimi, e (quel che è più importante) i loro amministratori - e, tra questi, in particolare, gli amministratori degli enti territoriali, liberamente scelti dalle rispettive comunità -, la giurisdizione in esame, qualora non venga esercitata in condizioni di assoluta indipendenza e imparzialità, rischia di ripercuotersi in modo pregiudizievole sul regime delle autonomie. Ciò è tanto più manifesto in relazione agli amministratori degli enti territoriali, dato che la dichiarazione di responsabilità si risolve, per essi, in ragione di ineleggibilità (art. 15, n. 8, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, sulle elezioni comunali, e art. 8, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, sulle elezioni provinciali), e che gli amministratori che ricoprono la carica di sindaco (o, rispettivamente, di presidente della Giunta provinciale) o di assessore, quando nei loro confronti sia pendente il giudizio contabile, possono essere sospesi dalla carica fino all'esito del giudizio (ultimo comma del citato art. 15). È palese pertanto il pericolo che un organo di giurisdizione contabile composto di funzionari in posizione di stretta dipendenza dall'autorità governativa può rappresentare per le autonomie locali. La denuncia del secondo comma dell'art. 23 per contrasto della disciplina della composizione dei Consigli di prefettura in sede giurisdizionale ivi contenuta col principio di indipendenza del giudice - e in particolare con l'art. 108, secondo comma, della Costituzione, il quale vuole assicurata l'indipendenza anche ai giudici speciali, e con lo stesso art. 101, secondo comma, il quale, disponendo che i giudici siano soggetti soltanto alla legge, li vuole sottratti, nel loro giudizio, ad ogni volontà esterna, che non sia quella obbiettiva della legge - è da considerare perciò fondata. Ciò consente di dichiarare assorbita ogni altra questione proposta nell'ordinanza di remissione nei confronti della composizione dell'organo*»

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Fra gli organi della giurisdizione contabile vi sono anche le Sezioni Riunite in speciale composizione; è prevista, inoltre, l'impugnazione delle delibere delle Sezioni di controllo della Corte dei Conti di approvazione o diniego del piano di riequilibrio proposto dall'ente locale, ai sensi dell'art. 243-bis, dinanzi alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in speciale composizione, che si pronunciano «*nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, ai sensi dell'art. 103, secondo comma, della Costituzione, entro 30 giorni dal deposito del ricorso. Le medesime Sezioni Riunite si pronunciano in un unico grado, nell'esercizio della medesima giurisdizione esclusiva, sui ricorsi avverso il i provvedimenti di ammissione al Fondo di rotazione*» (art. 243-quater).

Tale speciale composizione a cui si fa riferimento nei citati articoli, secondo parte della dottrina, sarebbe da considerare quale vero e proprio “giudice speciale”, istituito in violazione del divieto, ex art. 102 Cost., o comunque in violazione del principio del giusto processo, ex art. 111 Cost., poiché rappresenterebbe una commistione fra funzione giurisdizionale e funzione di controllo, separate in ambito costituzionale.

Tuttavia la Cassazione civile ribadiva che tale attribuzione trova il proprio fondamento giuridico nell'art. 100 Cost., che riconosce in capo alla Corte dei Conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio dello Stato, quale controllo terzo e imparziale, che oggi va inteso come esteso ai bilanci di tutti gli enti pubblici, che complessivamente costituiscono il concetto di “finanza pubblica allargata”⁵.

5 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5805/2014, rilevava sul punto che «*Appartiene alla giurisdizione esclusiva delle sezioni riunite della Corte dei conti la controversia avente ad oggetto l'impugnazione - nella specie, da parte di un Comune sito nel territorio di una Regione ad autonomia speciale - della deliberazione con cui la competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti abbia accertato la sussistenza delle condizioni previste per la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario di quello stesso Comune, senza dare corso all'alternativa procedura di riequilibrio finanziario pluriennale dell'ente locale, non ostando a tale conclusione neppure la sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale (Corte cost. sentenza n. 219 del 2013) dell'art. 13, secondo periodo, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 149 - norma che rendeva direttamente applicabili, nel territorio delle Regioni a statuto speciale, le disposizioni del medesimo d.lgs., qualora, entro sei mesi dalla sua data di entrata in vigore, non*

Evidenziato, pertanto, che anche gli atti di controllo devono essere sottoposti ad un sindacato giurisdizionale di legittimità, veniva giustificata la competenza giurisdizionale delle Sezioni Riunite, ex art. 243-quater, poiché secondo tale disposizione si esprime «*l'intento del legislatore di collegare strettamente, in questa materia, la funzione di controllo della Corte dei Conti a quella giurisdizionale ad essa attribuita dal citato art. 103, terzo comma, Cost.*».

Sono organi di giurisdizione contabile di primo grado le sezioni giurisdizionali regionali, con sede nel capoluogo di regione, con competenza estesa al territorio regionale⁶.

Vengono, pertanto, individuati nelle sezioni regionali di cui all'art. 1 D.L. n. 423/1993 gli organi deputati a esercitare la funzione giurisdizionale di primo grado; tale regionalizzazione della funzione giurisdizionale esercitata dalla Corte dei Conti aveva lo scopo di garantire una maggiore efficienza dell'attività e una maggiore garanzia per i cittadini, quali hanno la possibilità di avere un interlocutore molto più vicino ai loro luoghi di residenza, affrontando anche spese minori. Oltre a tale finalità di carattere generale, tale regionalizzazione della giurisdizione contabile ha lo scopo, inoltre, di smaltire l'arretrato pensionistico, andando ad intervenire sul lavoro delle sezioni centrali a ciò precedentemente preposte.

Sono organi giurisdizionali di secondo grado le sezioni giurisdizionali centrali di appello, con sede in Roma, con competenza estesa al territorio nazionale e la sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, con sede a Palermo, con competenza estesa al territorio regionale.

fossero stati adottati, dalle stesse, i relativi provvedimenti attuativi - trattandosi di profilo destinato ad influire solo sul merito della decisione da adottarsi da parte del giudice munito di giurisdizione, e non sui criteri di attribuzione di essa».

⁶ Viene inoltre specificato all'art. 9 del Codice che nella Regione Trentino-Alto Adige sono organi di giurisdizione contabile di primo grado la sezione giurisdizionale con sede in Trento e Bolzano, con competenza estesa al rispettivo territorio provinciale. Le Sezioni giurisdizionali regionali e le sezioni giurisdizionali di Trento e Bolzano decidono con l'intervento di tre magistrati, compreso il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, il collegio è presieduto dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo. In materia di ricorsi pensionistici e negli altri casi espressamente previsti, la Corte dei Conti, in primo grado, giuridica in composizione monocratica, attraverso un magistrato assegnato alla sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in funzione di giudice unico. Le sezioni giurisdizionali di Trento e di Bolzano restano disciplinate dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela delle minoranze linguistiche.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Le sezioni giurisdizionali d'appello decidono con l'intervento di cinque magistrati compreso il presidente.

Il collegio è presieduto da un presidente o dal magistrato con maggiore anzianità nel ruolo.

All'inizio di ogni anno, il presidente della Corte dei Conti fissa, con decreto, i criteri di distribuzione delle cause fra le sezioni centrali di appello, nel rispetto del principio di rotazione.

Il criterio prescelto favorisce una attribuzione dei giudizi d'appello oggettiva, ma non esaurisce tutti i possibili parametri di scelta.

Per Sezioni Riunite in sede giurisdizionale della Corte dei Conti si intende, infine, l'organo che ha la funzione di assicurare l'uniforme interpretazione ed la corretta applicazione delle norme di contabilità pubblica e nelle altre materie sottoposte alla giurisdizione contabile.

Tali Sezioni Riunite sono presiedute dal presidente della Corte dei Conti o da uno dei presidenti di sezione di coordinamento; ad esse è assegnato un numero di consiglieri determinato all'inizio di ogni anno dal presidente della Corte dei Conti, sentito il consiglio di presidenza.

Le Sezioni Riunite in sede giurisdizionale decidono sui conflitti di competenza e sulle questioni di massima deferite dalle sezioni giurisdizionali d'appello, dal presidente della Corte dei Conti, ovvero a richiesta dal procuratore generale.

Tali Sezioni decidono, altresì, in sede giurisdizionale sui regolamenti di competenza avverso le ordinanze che, pronunciando sulla competenza, non decidono il merito del giudizio e avverso i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo.

Il collegio delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, individuati all'inizio di ogni anno preferibilmente fra quelli in servizio presso le sezioni giurisdizionali d'appello, sulla base di criteri predeterminati, predisposti dal presidente della Corte dei Conti, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Le Sezioni Riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in materia di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi:

- a) in materia di piani di riequilibrio degli enti territoriali e ammissione al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali;
- b) in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'Istat;
- c) in materia di certificazione dei costi dell'accordo di lavoro presso le fondazioni lirico-sinfoniche;
- in materia di rendiconti dei gruppi consiliari dei Consigli regionali;
- d) nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo;
- e) nelle materie ulteriori, ad esse attribuite dalla legge.

Il collegio delle Sezioni Riunite in speciale composizione è composto, oltre che dal presidente, da sei magistrati, in pari numero tra i consiglieri componenti il collegio delle Sezioni Riunite in sede giurisdizionale e in sede di controllo individuati, sulla base di criteri predeterminati, sentito il consiglio di presidenza e tenendo conto del principio di rotazione, con decreto presidenziale all'inizio di ogni anno.

Ultimo organo giurisdizionale contabile è l'Ufficio del pubblico ministero; le funzioni del pubblico ministero innanzi alle sezioni giurisdizionali regionali sono esercitate dal procuratore regionale o da altro magistrato assegnato all'ufficio.

Le funzioni del pubblico ministero innanzi alle Sezioni Riunite e alle sezioni giurisdizionali d'appello della Corte dei Conti sono esercitati dal procuratore generale o da altro magistrato assegnato all'ufficio. Il procuratore generale ha il compito di coordinare, anche dirimendo eventuali

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

conflitti di competenza, l'attività dei procuratori regionali e, quest'ultimi, quella dei magistrati assegnati al loro uffici.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

4 La giurisdizione e la competenza contabile

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 13 del Codice, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti di legge e dello stato medesimo.

Tale norma si rivela fondamentale, poiché evidenzia che lo *ius superveniens* resta irrilevante unicamente nell'ipotesi in cui privi della competenza il giudice adito, mentre diviene rilevante nella diversa ipotesi in cui attribuisca la competenza al giudice adito, in tal caso lo stesso tratterà la causa sebbene fosse incompetente al momento della proposizione della domanda.

Al pari si considerano esclusi dal raggio applicativo della norma i mutamenti degli indirizzi della giurisprudenza, interpretativi delle norme che individuano il giudice che ha giurisdizione sulla controversia.

Nel riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice speciale si deve tener conto del mutato orientamento del giudice regolatore in relazione al fenomeno delle società pubbliche; le Sezioni Unite, con ordinanza n. 19667/2003, hanno affermato la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti in ordine agli illeciti commessi da *«amministratori e dipendenti che abbiano cagionato danni agli enti pubblici da cui dipendono, argomentando che l'adozione di forme privatistiche per l'organizzazione dell'ente pubblico o per la sua attività, in ogni caso non potrebbe certo avere l'effetto di trasformare il denaro amministrato, che è pubblico – in ragione del suo provenire dalla finanza pubblica – in denaro “privato”, del cui uso sia come tale consentito disinteressarsi»*.

In modo analogo, la Corte di Cassazione radicava la giurisdizione contabile quando l'azione sia diretta a far rilevare la responsabilità degli organi sociali per danni da essi cagionati al

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

patrimonio di una società *in house providing*, in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario quali:

- a) la totale partecipazione pubblica al capitale sociale;
- b) l'esercizio di un controllo analogo sulla società a quello esercitato dal socio o dai soci sui propri servizi;
- c) la realizzazione della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti locali che la controllano.

Il giudizio contabile di responsabilità viene introdotto con il deposito dell'atto di citazione, in cui non sussiste l'indicazione dell'udienza, con la conseguenza che, successivamente al deposito, viene disposto decreto presidenziale, con cui si fissa l'udienza di discussione e la notifica su iniziativa del P.M. contabile alle parti convenute.

Per tale tipologia di giudizi, la proposizione della domanda si perfeziona con il deposito in segreteria che realizza, l'adizione del giudice, il rapporto processuale, mentre la sua notifica, unitamente al decreto di fissazione di udienza, costituisce un momento esterno e successivo alla fattispecie processuale introduttiva del giudizio, diretto soltanto ad instaurare il contraddittorio.

Nel giudizio pensionistico, invece, l'introduzione del giudizio si è allineata al rito del lavoro, con l'effetto che il ricorso viene, in un primo momento, depositato in segreteria, poi viene assegnato dal presidente al magistrato monocratico che ha l'onere di fissare l'udienza; la domanda, pertanto, si intende proposta e la lite è pendente dal momento del deposito del rito introduttivo.

Discorso analogo va fatto per i giudizi a istanza di parte e per i giudizi per la resa del conto.

Il difetto di giurisdizione può essere rilevato in primo grado anche d'ufficio; nei giudizi di impugnazione, il difetto di giurisdizione è rilevato se dedotto con specifico motivo avverso il capo della pronuncia impugnata che, in modo implicito o esplicito, ha statuito sulla giurisdizione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nel giudizio davanti alle sezioni giurisdizionali regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall'art. 41 del Codice di Procedura Civile.

L'art. 18 del Codice in oggetto disciplina che sono attribuiti alla sezione giurisdizionale regionale territorialmente competente:

a) i giudizi di conto e di responsabilità e giudizi a istanza di parte in materia di contabilità pubblica riguardanti i tesoriери e gli altri agenti contabili, gli amministratori, i funzionari e gli agenti della regione, delle città metropolitane, delle province, dei comuni e degli altri enti locali nonché degli enti regionali;

b) i giudizi di conto e di responsabilità e i giudizi a istanza di parte riguardanti gli agenti contabili, gli amministratori, i funzionari, gli impiegati e gli agenti di uffici e organi dello Stato e di enti pubblici aventi sede o uffici nella regione, quando l'attività di gestione di beni pubblici si sia svolta nell'ambito del territorio regionale, ovvero il fatto dannoso si sia verificato nel territorio della regione; quando il danno è conseguenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali la sezione giurisdizionale competente si individua in ragione del luogo della condotta causalmente prevalente;

c) i giudizi sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli enti pubblici previsti dalla legge, quando il ricorrente, all'atto della presentazione del ricorso o dell'istanza, abbia la residenza anagrafica in un comune della regione;

d) altri giudizi interessanti la regione in materia contabile e pensionistica, attribuiti dalla legge alla giurisdizione della Corte dei Conti.

Le disposizioni di cui al comma 1, l. a) e b) e all'articolo 19, si applicano anche ai giudizi relativi all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

La competenza territoriale relativa alle istruttorie e ai giudizi contabili di qualsiasi natura, nei quali un magistrato della Corte dei Conti assume comunque la qualità di parte, che a norma del comma 1 sarebbe attribuita alla sezione giurisdizionale nell'ambito della cui competenza territoriale il magistrato esercita le proprie funzioni, o le esercitava al momento dei fatti o della domanda, è attribuita alla sezione giurisdizionale che ha sede nel capoluogo di regione determinato sulla base delle Tabelle allegate al Codice.

Per quanto attiene ai procedimenti connessi a quelli in cui un magistrato della Corte dei Conti assume la qualità di parte in giudizio contabile sono di competenza della sezione giurisdizionale territoriale individuata a norma del comma 3 dell'art. 18.

Nei casi di cui alla comma 1, l. a) e b), in presenza di una pluralità di condotte poste in essere in più ambiti regionali, il criterio dell'individuazione della sezione giurisdizionale competente è quello della condotta causalmente prevalente.

Anche nell'ambito della giurisdizione contabile si rileva la sussistenza di una competenza funzionale in capo alla sezione giurisdizionale regionale del Lazio in materia di giudizi di responsabilità relativi a fatti dannosi verificatisi all'estero.

Tutti i giudizi pensionistici relativi ai residenti all'estero sono di competenza della sezione giurisdizionale regionale del Lazio; restano ferme le disposizioni in materia di competenza territoriale delle sezioni giurisdizionali delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

In merito al difetto di competenza, quest'ultimo può essere rilevato d'ufficio finché la causa non sia decisa, ovvero può essere eccepito dalla parte, entro il termine assegnato per il deposito della comparsa di costituzione e risposta.

Nei giudizi di impugnazione è rilevato se dedotto con specifico avverso il capo della pronuncia impugnata che abbia statuito sulla competenza.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Laddove il giudice dichiara la propria incompetenza, deve indicare con ordinanza il giudice ritenuto territorialmente competente; nel momento in cui la causa viene riassunta dalla parte dinanzi al giudice riconosciuto come competente, questo, se ritiene a sua volta di essere incompetente, richiede d'ufficio il regolamento di competenza.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

5 I giudizi di responsabilità

Il Pubblico Ministero inizia la propria attività istruttoria, ai fini dell'adozione di determinazioni inerenti l'esercizio dell'azione erariale, sulla base di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge.

Si può parlare di notizia di danno specifica e concreta quando consiste in informazioni circostanziate e non riferibili a fatti ipotetici o indifferenziati.

Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo è nullo e la relativa nullità può essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei Conti.

Se tale nullità è fatta valere con istanza proposta prima della pendenza del giudizio, la sezione decide, in camera di consiglio, entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza e sentite le parti, con sentenza; diversamente, la sezione decide sull'eccezione di nullità con la sentenza che definisce il giudizio di primo grado.

Il procuratore regionale, a seguito della notizia di danno, in qualsiasi modo acquisita, laddove non ritenga di provvedere alla sua archiviazione per difetto dei requisiti di specificità e concretezza o per manifesta infondatezza, dispone l'apertura di un procedimento istruttorio ed assegna, nei rispetto di criteri oggettivi e predeterminati, la trattazione del relativo fascicolo.

Il Legislatore riconosce in capo al P.M. la possibilità di compiere ogni attività utile per l'acquisizione degli elementi necessari all'esercizio dell'azione erariale e svolge, altresì, accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona individuata quale responsabile presunto.

Il P.M., infatti, può chiedere documenti e informazioni e può disporre:

- a) l'esibizione di documenti;
- b) le audizioni personali;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

c) le ispezioni e gli accertamenti diretti presso le pubbliche amministrazioni e i terzi contraenti o beneficiari di provvidenze finanziarie a carico dei bilanci pubblici;

d) il sequestro di documenti;

e) le consulenze tecniche.

Nel caso in cui vi sia fondato motivo di temere che venga meno la possibilità di fare assumere in giudizio uno dei mezzi di prova, o laddove vi sia eccezionale urgenza, il giudice, su richiesta di parte, provvede all'assunzione preventiva del mezzo richiesto.

L'assunzione preventiva del mezzi di prova non pregiudica le questioni relative alla loro ammissibilità e rilevanza, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

Nel caso in cui, anche a seguito dell'invito a dedurre nei confronti della parte, la notizia di danno risulta infondata o non vi siano elementi sufficienti a sostenere in giudizio la contestazione di responsabilità, il P.M. può disporre l'archiviazione del fascicolo istruttorio.

Il P.M. dispone, inoltre, l'archiviazione per assenza di colpa grave, quando l'azione amministrativa si è conformata al parere reso dalla Corte dei Conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi.

Il decreto di archiviazione, che deve essere debitamente motivato, è sottoposto al visto del procuratore regionale; qualora quest'ultimo non condivida le ragioni del P.M., formula per iscritto le proprie motivate osservazioni, comunicandole al P.M.

I fascicoli archiviati possono essere riaperti, con decreto motivato del procuratore regionale, se sopravvengono fatti nuovi e diversi successivi al provvedimento di archiviazione.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

6 Il giudizio sui conti

La Corte dei Conti giudica sui conti degli agenti contabili dello Stato e delle altre pubbliche amministrazioni secondo quanto previsto dalla legge.

Per poter compiere tale attività, le amministrazioni comunicano alla sezione giurisdizionale territorialmente competente i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale.

Presso la Corte dei Conti è istituita e tenuta in apposito sistema informatico una anagrafe degli agenti contabili, nella quale confluiscono i dati costantemente comunicati dalle amministrazioni e le variazioni che intervengono con risarcimento a ciascun agente e a ciascuna gestione.

I Conti giudiziali e i relativi atti e documenti vengono trasmessi alla Corte dei Conti mediante tecnologie di informazione e della comunicazione; i relativi fascicoli cartacei possono essere formati a cura delle segreterie delle sezioni, senza addebito di spese, esclusivamente nel caso di iscrizione a ruolo di udienza.

Gli agenti che vi sono tenuti, entro il termine di sessanta giorni, salvo la legge non preveda un termine diverso, dalla chiusura dell'esercizio finanziario, o comunque dalla cessazione della gestione, presentano il conto giudiziale all'amministrazione di appartenenza.

L'amministrazione individua un responsabile del procedimento che compie la fase della verifica o controllo amministrativo, entro trenta giorni dalla approvazione, previa parificazione del conto, lo deposita, unitamente alla relazione degli organi di controllo interno, presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente.

In merito alla presentazione del ricorso, il P.M. di sua iniziativa o su richiesta che gli venga dalla Corte dei Conti nell'esercizio delle sue attribuzioni contenziose o di controllo, o su

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

segnalazione dei competenti uffici o degli organi di controllo interno dell'amministrazione interessata, promuove il giudizio per la resa del conto nei casi di:

- a) cessazione dell'agente contabile dal proprio ufficio senza aver presentato il conto della sua gestione;
- b) deficienze accertate dall'amministrazione in corso di gestione o comunque prima della scadenza del termine di presentazione del conto;
- c) ritardo a presentare i conti nei termini stabiliti per legge o per regolamento e il conto non sia stato compilato d'ufficio;
- d) omissione del deposito del conto rilevata dalle risultanze dell'anagrafe di cui all'articolo 138 o a anche a seguito di comunicazione d'ufficio della segreteria della sezione.

Il giudizio per la resa del conto va proposto con ricorso al giudice monocratico, designato previamente dal presidente della sezione; tale ricorso deve contenere l'individuazione dell'agente contabile, della natura della gestione e il relativo periodo, l'amministrazione interessata, gli elementi in fatto e in diritto su cui si fonda l'obbligo di resa del conto, la richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di grave e ingiustificato omesso deposito del conto entro il termine fissato nel decreto.

Il giudice monocratico decide in camera di consiglio con decreto motivato entro trenta giorni dal deposito del ricorso; in caso di accoglimento, assegna al contabile un termine perentorio, non inferiore a trenta giorni, decorrente dalla legale conoscenza del decreto, ai fini del deposito del conto.

Decorso inutilmente il termine fissato per il deposito del conto, il giudice dispone con decreto immediatamente esecutivo la compilazione d'ufficio del conto, a spese dell'agente contabile e, salvo che non ravvisi gravi e giustificati motivi, determina l'importo della sanzione pecuniaria a

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

carico di quest'ultimo, non superiore alla metà degli stipendi, aggi o indennità al medesimo devoluti in relazione al periodo cui il conto si riferisce, ovvero, qualora l'agente contabile non goda di stipendio, aggi o indennità, non superiore ai 1000 euro.

Avverso il decreto del giudice monocratico si può disporre opposizione al collegio con ricorso da depositarsi nella segreteria delle sezioni nel termine fissato per il deposito del conto.

All'udienza di discussione possono comparire l'agente contabile e l'amministrazione interessata; l'agente contabile, laddove sia presente in udienza, può essere anche ascoltato direttamente al collegio per fornire chiarimenti, ma non può svolgere difese orali senza il patrocinio di un legale o, nel caso di comparazione dell'amministrazione, di un funzionario appositamente delegato.

Il P.M. non può disporre ulteriori accertamenti istruttori finalizzati a riscontare la regolarità del conto, salvo che sussistano gravi ed urgenti motivi, di cui dà pronta e motivata comunicazione alla sezione giurisdizionale.

Quando la responsabilità di colui che ha reso il conto giudiziale concorra la responsabilità di altri funzionari non tenuti a presentare il conto, si riunisce il giudizio di conto con quello di responsabilità.

Nel caso sussistano speciali circostanze, si può procedere contro i responsabili del danno anche prima del giudizio di conto.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

7 I giudizi pensionistici

In materia di giudizi pensionistici civili, militari e di guerra la sezione giurisdizionale regionale competente per territorio, in primo grado, giudica in composizione monocratica, in funzione del giudice unico.

La domanda giurisdizionale deve essere proposta con ricorso, che deve contenere:

- a) l'indicazione del giudice;
- b) gli elementi identificativi del ricorrente, del convenuto e delle parti nei cui confronti è proposto il ricorso;
- c) la determinazione dell'oggetto della domanda;
- d) l'esposizione succinta dei fatti e la specificazione degli elementi di diritto su cui si fonda la domanda;
- e) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui intende avvalersi il ricorrente e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione;
- f) la formulazione delle conclusioni;
- g) la sottoscrizione del ricorrente, se esso sta in giudizio personalmente, oppure del difensore, con l'indicazione, in questo caso, della procura speciale.

Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti, tenta la conciliazione della lite e formula alle parti una proposta transattiva o conciliativa.

La mancata comparizione personale delle parti, o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscono comportamento valutabile dal giudice ai fini del giudizio.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate previa autorizzazione del giudice.

Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza, anche non definitiva, dando lettura del dispositivo.

Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del comma 5, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Nell'udienza fissata a norma del comma 6 il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessita', in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

Nei casi previsti dall'articolo 165, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonche' il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui all'articolo 155. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

Il terzo chiamato si costituisce non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'articolo 156.

A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede la segreteria.

A seguito della discussione orale il giudice, ascoltate le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; laddove il giudizio sia particolarmente complesso, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore ai sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

8 Gli altri giudizi ad istanza di parte

Fra gli altri giudizi ad istanza di parte rientrano:

- a) i ricorsi contro i provvedimenti definitivi dell'amministrazione finanziaria, o ente impositore, in materia di rimborso di quote d'imposta inesigibili e di quote inesigibili degli altri proventi erariali;
- b) i ricorsi contro ritenute, a titolo cautelativo, su stipendi e altri emolumenti di funzionari e agenti statali;
- c) i ricorsi per l'interpretazione del titolo giudiziale di cui all'articolo 211;
- d) i ricorsi ad istanza di parte, previsti dalla legge e comunque nelle materia di contabilità pubblica, nei quali siano interessati anche persone o enti diversi dallo Stato.

Il ricorso deve essere depositato nei termini di legge nella segreteria della sezione giurisdizionale territorialmente competente, insieme al provvedimento.

Il presidente, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa l'udienza di discussione con decreto, che viene comunicato al ricorrente dalla segreteria della sezione.

Tra il giorno del deposito e il giorno dell'udienza non possono decorrere più di sessanta giorni.

Occorre fare, infine, un'ultima riflessione in materia di mezzi di impugnazione contro le decisioni giurisdizionali in materia contabile.

I mezzi di impugnazione delle sentenze sono l'appello, l'opposizione di terzo, la revocazione e il ricorso per cassazione per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Si intende, inoltre, passata in giudicato la sentenza che non è più soggetta ad appello, né a revocazione, né a ricorso per cassazione. Anche in tali giudizi, l'impugnazione parziale importa acquiescenza alle parti della decisione non impugnata.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- GRIBAUDO A., *Il Codice della Giustizia Contabile commentato articolo per articolo*, Santarcangelo di Romagna, 2017;
- GARRI F., DAMMICCO G., LUPI A., DELLA VENTURA P., VENTURINI L., *I giudizi innanzi alla Corte dei Conti*, Milano, 2007.



Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)